



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto legislativo in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura

La presente relazione illustra i contenuti della proposta di decreto legislativo attuativo della legge 7 marzo 2003, n. 38 (delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste) per la parte concernente la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura e, quindi, con riferimento al mandato di cui **all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), h), i), u), z), aa), bb), cc), dd) e gg)**.

Premesso che la scadenza della legge n. 38/03 precede quella della legge n. 131/03 ci si è attenuti, nel riorganizzare l'assetto istituzionale per i rapporti Stato-Regioni, strettamente alla delega contenuta nelle lettere a), b) e c) del comma 2 succitato, e prevedendo allo scopo l'istituzione due meccanismi di consultazione permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome: 1) il Tavolo azzurro proposto all'art. 2, a carattere politico-programmatorio; 2) una procedura concertata prevista all'art. 8 ai fini della sottoposizione alla Commissione Europea dei progetti per i quali vige il Titolo VI del Trattato CE (artt. 87 e 88 in particolare).

Si sottolinea che le disposizioni proposte sostituiscono interamente la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e la legge 5 febbraio 1992, n. 72, nonché parte della legge 14 luglio 1965, n. 963 (con riferimento agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) e del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (con riferimento agli articoli 2, comma 1, 3 e 4).

Articolo 1 Finalità e obiettivi

Il comma 1 rammenta le finalità della legge delega 38/03 e cita le disposizioni di essa cui viene data attuazione.

Articolo 2 Tavolo azzurro

Si istituisce il Tavolo azzurro, a carattere politico-programmatorio, finalizzato alla determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica della pesca e dell'acquacoltura nazionali nonché per l'individuazione delle strategie nazionali del Programma triennale per la pesca e l'acquacoltura. Il Tavolo azzurro è coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato ed è composto dagli Assessori di settore delle Regioni e Province autonome. Partecipano, altresì, le parti sociali e professionali.

Articolo 3 Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura

Si tratta dell'aggiornamento di un organo esistente (pertinenti norme delle leggi n. 963/65 e n. 41/82) e tuttora funzionante con compiti consultivi per l'adozione dei decreti ministeriali, soprattutto relativi alla tutela delle risorse ittiche e al controllo dello sforzo di pesca (rif. art. 14). La riconferma dell'organo garantisce la rappresentanza delle amministrazioni centrali (tra cui quelle richieste in sede di pre-Consiglio del 23 marzo u.s. e cioè della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, della difesa, delle attività produttive, dell'istruzione e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto). Tale organo valorizza altresì la rappresentanza delle parti sociali e professionali, coerentemente con la nuova Politica Comune della Pesca che, con la previsione anche a livello comunitario dei RAC (Regional Advisory Committee), riconosce l'indispensabilità della partecipazione dei rappresentanti di settore alle decisioni impattanti sull'attività produttiva e sulla tutela delle risorse ittiche.

Articoli 4 e 5 Programmazione di settore e Finalità e contenuti del Programma triennale

Si stabilisce (art. 4) che, per l'approvazione da parte del CIPE del Programma triennale della pesca e dell'acquacoltura, vengano espletate le attività per l'intesa con le Regioni e Province autonome (in relazione alla condivisa osservazione del Dipartimento per le riforme istituzionali e la devoluzione) e di consultazione con le parti sociali e professionali.

Le finalità del Programma (art. 5, commi 1 e 2) sono state individuate aggiornando gli obiettivi della legge n.41/82 alle esigenze del settore e soprattutto agli obiettivi di sostenibilità e durabilità delle risorse ittiche di cui ai regolamenti comunitari ed internazionali, con relativa indicazione dei destinatari degli interventi programmati (comma 3). (I predetti commi 2 e 3 sono stati adeguati nel senso richiesto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Articolo 6 e 7 Imprenditore ittico e Attività connesse

Si unificano ed aggiornano le varie disposizioni legislative (afferenti l'ordinamento civile) già vigenti in materia di definizione giuridica di imprenditore ittico, in forma singola e associata, e di attività connesse (pertinenti norme del Codice Civile, del d.lgs 226/01 e della L. 41/82). Restano invariati i regimi fiscali, tributari e previdenziali vigenti ed applicabili.

Articolo 8 Procedimenti di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c) della legge n. 38/03

Si prevede un meccanismo di raccordo tra Amministrazione centrale e Regioni finalizzato strettamente all'esecuzione dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c) della legge delega in materia di progetti regionali da sottoporre alla Commissione Europea per l'esame di compatibilità con il mercato comune ai sensi del Titolo VI del Trattato CE (artt. 87 e 88 in particolare).

Articolo 9 Comitato per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura

Si tratta dell'aggiornamento di un organo tecnico indispensabile già esistente (pertinente norma della legge n.41/82) e tuttora funzionante con compiti consultivi in materia di ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura, ora soprattutto finalizzati alla definizione degli obiettivi scientifici da perseguire tramite il Programma triennale. Oltre ad esperti dell'amministrazione centrale e regionale (cui è stato aggiunto un esperto del Ministero delle attività produttive e uno del Ministero dell'ambiente, come concordato in sede di pre-Consiglio del 23 u.s.), è prevista anche la partecipazione di esperti del settore designati dalle parti sociali e professionali nel riconoscimento del valore della ricerca scientifica anche non istituzionale e ritenuta particolarmente dedicata allo studio delle realtà settoriali.

Articolo 10 Comitato finanziamenti

Si tratta dell'aggiornamento di un organo collegiale amministrativo ristretto, indispensabile e tuttora funzionante (legge n.41/82, art. 23) con compiti consultivi in materia di utilizzo dei fondi pubblici per le più rilevanti iniziative in favore del settore ittico, ora soprattutto finalizzati alla definizione degli indirizzi in materia da attuarsi tramite il Programma triennale, nonché di valutazione (cfr. successivo art. 21) dei risultati delle attività, a finanziamento pubblico, svolte dalle associazioni ed organizzazioni nazionali di cui ai successivi articoli 18, 19 e 20. Il Comitato ha carattere interministeriale ed è composto (n. 9 membri di cui 2 delle Regioni) da funzionari pubblici, statali e regionali, e ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura. Assicura, altresì, la trasparenza nei confronti dei destinatari delle iniziative nazionali in quanto è prevista la presenza

(senza diritto di voto, ma a eventuali fini consultivi) dei rappresentanti delle predette associazioni ed organizzazioni.

Articolo 11 Funzionamento degli organi collegiali

Si tratta di un articolo a carattere generale che non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto prevede l'eventualità dell'adozione di regolamenti interni per il funzionamento degli organi collegiali di cui al decreto legislativo stesso e di altri atti necessari alla verifica della rappresentatività presso i medesimi. Il comma 2 è stato adeguato in relazione alle osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze per la limitazione delle spese di partecipazione e del ricorso agli esperti esterni ed il precedente comma 5 riguardante la verifica della rappresentatività è stato soppresso in sede di pre-Consiglio del 23 u.s. su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 12 Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura

L'articolo prevede lo snellimento degli organi consultivi periferici esistenti (legge 963/65 artt. 7 e 8). Tali Commissioni consultive locali per la pesca marittima sono uno strumento necessario all'Autorità marittima (che ne ha la presidenza) per la corretta esplicazione delle attività di vigilanza e controllo sia sulla gestione delle acque compartimentali che sui fattori di conflittualità tra marinerie locali appartenenti a segmenti di pesca diversi. Si tratta di organismi collegiali misti largamente rappresentativi e funzionanti dal 1965 in ciascun compartimento marittimo. Pertanto, rispondono al più ampio decentramento territoriale. Alla lettera c) è stata prevista anche la partecipazione dei rappresentanti degli assessorati regionali in materia di ambiente e alle lettere f), g) ed h) del comma 1 è stata introdotta la specificazione della rappresentatività a livello locale come richiesto in sede di pre-Consiglio del 23 u.s. rispettivamente dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 13 Statistiche della pesca e dell'acquacoltura

Si prevede che il MIPAF elabori il programma per la produzione dei dati statistici, consultando preliminarmente l'ISTAT e gli organismi competenti facenti parte del SISTAN, in modo da poter porre obiettivi raggiungibili e che tengano conto degli elementi tecnici evidenziati dai pertinenti organismi suindicati. (Su indicazione condivisa del Ministero dell'Economia e delle Finanze si è ovviato alla creazione di un comitato apposito).

Si confermano (commi 2 e 3) taluni compiti e relative qualificazioni previste dall'art. 5 della legge n.41/82 in relazione agli impiegati pubblici addetti alla raccolta dei dati.

Articolo 14 Misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche

Si tratta di un passo fondamentale, confermativo delle esistenti funzioni pubbliche, in quanto funzionale all'attuazione delle norme comunitarie ed internazionali in materia di sostenibilità, controllo dello sforzo di pesca, gestione e tutela della risorse ittiche. Allo scopo si individuano i fattori produttivi (sistemi di pesca, tempi di pesca, caratteristiche tecniche delle imbarcazioni e degli attrezzi di pesca stabiliti nelle licenze di pesca, aree di pesca e quantitativi pescati) per i quali il MIPAF deve adottare misure specifiche e garantite a livello nazionale, nella sua qualità di Stato Membro direttamente e unitariamente responsabile presso l'U.E. e le Commissioni internazionali gestionali, pena l'applicazione di sanzioni su tutta la produzione ittica italiana (es. comparto 'tonno rosso' - riduzione del 125% per una o più annualità del Totale Ammissibile di Catture consentito). Allo scopo è, altresì, prevista l'attuazione di piani di protezione delle risorse ittiche e l'adozione di piani di gestione della pesca da parte delle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi di imprenditori ittici.

Articolo 15 Fondo centrale per il credito peschereccio

Tale articolo conferma il funzionamento del Fondo centrale per il credito peschereccio per l'attivazione di mutui a tasso agevolato destinati ad iniziative strutturali, compatibili con le norme e gli orientamenti comunitari in materia di tutela della concorrenza, in favore degli imprenditori ittici e che riguardano, in via prioritaria, lavori di ammodernamento e trasformazione delle navi da pesca oppure, per quanto riguarda l'acquacoltura, progetti multiregionali che consentano una miglior tutela degli eco-sistemi. Per effetto del nuovo articolato vengono, altresì, abbandonate le disposizioni del preesistente pertinente articolo della 41/82 concernente misure ormai riassorbite nei regolamenti comunitari.

Articolo 16 Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura

Le disposizioni recate sostituiscono interamente la legge 72/92 che ha previsto l'omonimo Fondo le cui finalità vengono ridefinite in termini semplificativi, a soluzione delle problematiche che ne hanno impedita la piena ed efficace applicazione ai casi concreti emersi nel corso del decennio attuativo. Si prevede, altresì (comma 6), che l'erogazione delle misure possa essere deferita, in coerenza con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'art. 118 Cost. e che il relativo decreto attuativo sia adottato previa intesa con le Regioni e le Province autonome (come peraltro richiesto dal Dipartimento per le riforme istituzionali e la devoluzione della Presidenza del Consiglio). In sede di pre-Consiglio è stata richiesta dal Ministero della difesa una specificazione riguardante l'applicabilità, agli specchi d'acqua interni e marini, della legge n. 898/76, art. 15. Tale specificazione è stata recepita dal comma 7 aggiunto al presente articolo 16.

Articolo 17 Comunicazione istituzionale

Tale articolo, che sostituisce l'art. 26 della legge n.41/82, adegua, all'evoluzione del contesto produttivo settoriale ed alle maggiori esigenze di garanzie alimentari ed ambientali dei consumatori, le indicazioni generali per finalizzare gli obiettivi specifici di informazione e comunicazione istituzionale da predisporre con il Programma triennale, ciò nel riconoscimento del ruolo strategico della comunicazione istituzionale in funzione della tutela della concorrenza e richiamando la legge 7 giugno 2000, n. 150.

Articolo 18 Promozione della cooperazione; Articolo 19 Promozione dell'associazionismo; Articolo 20 Promozione delle attività a favore dei lavoratori dipendenti

Tali articoli prevedono lo scorporamento delle disposizioni del preesistente art. 20 della legge n.41/82 al fine di assicurare una maggiore visualizzazione degli interessi pubblici da perseguire attraverso le associazioni cooperative (art. 45 Cost. et al.), le associazioni imprenditoriali (art. 41 Cost. et al.) e le organizzazioni sindacali (art. 39 Cost. et al.) che presentano appositi programmi sottoposti alla procedura di cui al successivo art. 21. Si tratta di disposizioni fondamentali per lo sviluppo sostenibile del settore nazionale e per la tutela della concorrenza delle cooperative e delle imprese sui mercati nazionali ed internazionali, per la tutela dell'occupazione (in un settore in crisi) e per migliorare le garanzie sociali e di sicurezza dei lavoratori di settore.

Articolo 21 Valutazione dei risultati

Con la previsione esplicita della procedura di approvazione dei programmi di cui ai predetti artt. 18, 19 e 20 e successiva valutazione dei risultati conseguiti, si è introdotta una assoluta novità la cui ratio risiede nel garantire una maggiore trasparenza ed efficacia dell'azione finanziaria pubblica in favore del settore tramite i soggetti di cui ai medesimi artt. 18, 19 e 20. Tale controllo è esercitato dal pertinente Comitato Finanziamenti di cui all'art. 10 (cfr. sopra).

Articolo 22 Tutela dell'occupazione e sostenibilità sociale

Tale articolo individua gli indirizzi generali per la tutela dell'occupazione e per il miglioramento delle garanzie sociali e di sicurezza dei lavoratori del settore, prevedendo appositi studi per le eventuali proposte normative introduttive di forme di tutela dei lavoratori. Si è inteso dedicare un apposito articolo per favorire gli approfondimenti in materia di sostenibilità sociale e, quindi, individuare strategie alternative per la salvaguardia dell'occupazione: ciò soprattutto in considerazione del perdurare di uno stato di crisi del settore in parte causato dalle politiche comunitarie di riduzione della flotta e dello sforzo di pesca (negli ultimi cinque anni l'occupazione nel settore è diminuita da circa 44.000 a circa 39.000 addetti).

Articolo 23 Dotazioni finanziarie

In conformità a quanto previsto dalla legge n.38/03 non è stato introdotto nessun nuovo o maggiore onere come evidenziato per ciascun articolo e, pertanto, si conferma la preesistente pertinente copertura finanziaria nell'ambito delle dotazioni di cui alla legge 267/91. (l'articolo in questione è stato riformulato secondo l'indicazione pervenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Articolo 24 Abrogazioni norme

In tale articolo sono espressamente indicate le disposizioni abrogate con il decreto legislativo.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

RELAZIONE TECNICA

Schema di decreto legislativo in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura

La presente relazione tecnica specifica che la proposta di decreto legislativo in epigrafe non comporta nuovi o maggiori oneri, come disposto dalla legge 7 marzo 2003, n. 38, cui si dà attuazione per la parte concernente la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura (articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), h), i), u), z), aa), bb), cc), dd) e gg).

Pertanto, l'articolo 23, riformulato come concordato in sede di pre-Consiglio dei Ministri del 23 u.s. su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio, prevede che all'attuazione degli interventi previsti dal decreto stesso si provvede, per gli anni 2004, 2005 e 2006, nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, per gli anni successivi, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Per quanto riguarda la rideterminazione delle risorse ascritte in bilancio alla tabella C non può comportare nessuna nuova spesa. Inoltre, relativamente agli organi collegiali l'ordinaria capienza dei pertinenti capitoli è tale da assorbirne il relativo onere.

La legge n. 267/91 per l'annualità 2004 reca una dotazione finanziaria di 40.687.000,00 euro. Rispetto a tale previsione finanziaria, il decreto proposto non comporta nuove o maggiori dotazioni finanziarie annue.

Fatte queste essenziali premesse, in dettaglio si forniscono i seguenti elementi tecnici.

Articolo 1 Finalità e obiettivi

L'articolo riporta le finalità della legge delega 38/03 che il decreto persegue.

Nessun onere

Articolo 2 Tavolo azzurro

Tale Tavolo di nuova istituzione, funzionale ai rapporti Stato-Regioni, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto la partecipazione dei componenti è assicurata, nell'ambito delle attività istituzionali degli organismi di provenienza come disposto espressamente al successivo art.11, comma 2 (formulato come concordato in sede di pre-Consiglio dei Ministri del 23 u.s. in relazione alle osservazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Articolo 3 Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura

Si tratta dell'aggiornamento di un organo esistente (pertinenti norme delle leggi n. 963/65 e n. 41/82) e tuttora funzionante, presso il MIPAF, con compiti consultivi fondamentali.

Il numero dei componenti è stato ridotto, rispetto alla vigente composizione, da 49 a 41 membri con conseguente riduzione degli oneri attualmente sostenuti.

L'onere derivante è, quindi, pari a 4.560.00 euro (quattromilacinquecentosessanta/00 euro) per ciascun anno a carico delle dotazioni finanziarie della legge n.267/91 di cui al successivo articolo 23.

Articoli 4 e 5 Programmazione di settore e Finalità e contenuti del Programma triennale

Il Programma è una nuova denominazione e ridefinizione semplificativa del Piano triennale di cui alla legge n.41/82 e, pertanto, il risultato del bilancio finanziario è invariato ed assicurato con la legge n.267/91, come confermato nel successivo articolo 23 peraltro richiamato appositamente all'art. 5, comma 2 (come da indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Articolo 6 e 7 Imprenditore ittico e Attività connesse

Si unificano e si aggiornano alcune disposizioni legislative (afferenti l'ordinamento civile) vigenti in materia di definizione giuridica di imprenditore ittico e attività connesse (pertinenti norme del Codice Civile, del d.lgs 226/01 e della L. 41/82).

Tali disposizioni, aventi carattere meramente definitorio, non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari (restano invariati gli applicabili regimi fiscali, tributari, ecc.).

Articolo 8 Procedimenti di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c) della legge n. 38/03

Tale disposizione ha carattere di norma procedurale in quanto disciplina, come previsto dalla legge delega, il meccanismo di notifica alle istituzioni comunitarie di taluni procedimenti.

Non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9 Comitato per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura

Si tratta dell'aggiornamento di un organo tecnico già esistente (legge n.41/82) e tuttora funzionante presso il MIPAF.

Tale Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari in quanto è un preesistente organo che non necessita dotazioni integrative. Per la precisione l'articolo consente una riduzione degli oneri attualmente sostenuti per drastica diminuzione dei componenti, da 34 preesistenti ai 16 proposti e per esclusione dai gettoni di partecipazione degli esperti designati dalle parti sociali e professionali (in forza del successivo art. 11, comma 2).

Per i componenti designati dalle Amministrazioni centrali e regionali (n. 12 in totale) si continua a corrispondere il gettone di partecipazione già previsto e invariato nell'ammontare pari a 240 euro lordi annui per componente a carico delle dotazioni finanziarie della legge n.267/91 come indicato nel successivo articolo 23.

Pertanto, l'onere annuo complessivo per il Comitato a carico del bilancio MIPAF (legge 267/91) diviene pari a euro 2.880.00 (duemilaottocentottanta/00 euro).

Articolo 10 Comitato finanziamenti

Tale Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari in quanto è notevolmente diminuito il numero dei componenti da 20 della vigente composizione (legge 41/82) a 9 di quella proposta.

Pertanto, viene dimezzato il relativo onere annuo a carico delle dotazioni finanziarie della legge n.267/91 richiamata nel successivo articolo 23.

Un'ulteriore riduzione è connessa all'esclusione del gettone di partecipazione alle rappresentanze sociali e professionali invitate a titolo consultivo.

Pertanto, l'onere annuo complessivo è pari a euro 2.160,00 (duemilacentosessanta/00 euro).

Articolo 11 Funzionamento degli organi collegiali

Si tratta di un articolo a carattere generale che non comporta nuovi o maggiori oneri. Inoltre, i commi 2 e 3 sono stati adeguati in relazione alle osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle Finanze per la limitazione delle spese di partecipazione ai predetti organi collegiali e del ricorso agli esperti esterni.

Articolo 12 Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura

Anche in questo caso è stata ridotta la composizione delle Commissioni ai soli membri maggiormente rappresentativi del settore che peraltro non ricevono alcun gettone di partecipazione come espressamente disposto al comma 7 del medesimo articolo 12.

Pertanto, nessun nuovo o maggiore onere finanziario.

Articolo 13 Statistiche della pesca e dell'acquacoltura

L'articolo disciplina la procedura per l'elaborazione del programma per la produzione dei dati statistici e conferma (commi 2 e 3) taluni compiti e qualificazioni già previsti dall'art. 5 della legge n.41/82 in relazione agli impiegati pubblici addetti alla raccolta dei dati.

Condividendo l'avviso del Ministero dell'economia e delle finanze si è ovviato alla ipotizzata creazione di un nuovo comitato per le tematiche statistiche.

L'articolo, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 14 Misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche

Si tratta di un passo fondamentale confermativo delle esistenti funzioni pubbliche per l'attuazione delle norme comunitarie ed internazionali in materia di sostenibilità, controllo dello sforzo di pesca, gestione e tutela della risorse ittiche.

Nessun nuovo o maggiore onere finanziario.

Articolo 15 Fondo centrale per il credito peschereccio

Tale articolo conferma il funzionamento del Fondo centrale per il credito peschereccio.

L'articolo non comporta dotazioni finanziarie aggiuntive. Il fabbisogno finanziario è invariato e viene assicurato dalla legge n. 267/91 come indicato nel successivo articolo 23.

Articolo 16 Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura

Si sostituisce la legge 72/92 che ha previsto l'omonimo Fondo le cui finalità vengono ridefinite in termini semplificati. Inoltre, per quanto riguarda il comma 7, si specifica che non si tratta di una norma di spesa in quanto l'amministrazione competente (Ministero della difesa) nella quantificazione del pertinente capitolo di bilancio ha già considerato il particolare indennizzo che di fatto, sulla base del parere del Consiglio di Stato, risulta attualmente assegnato.

L'articolo non comporta dotazioni finanziarie aggiuntive. Il fabbisogno finanziario è invariato e viene assicurato dalla legge n. 267/91 come indicato nel successivo articolo 23.

Articolo 17 Comunicazione istituzionale

Tale articolo, che sostituisce l'art. 26 della legge n.41/82, adegua, all'evoluzione del contesto produttivo settoriale le indicazioni generali per finalizzare la comunicazione istituzionale.

L'articolo non comporta dotazioni finanziarie aggiuntive. Il fabbisogno è invariato ed assicurato dalla legge n. 267/91 come indicato nel successivo articolo 23.

Articolo 18 *Promozione della cooperazione*; Articolo 19 *Promozione dell'associazionismo*; Articolo 20 *Promozione delle attività a favore dei lavoratori dipendenti*

Tali articoli prevedono lo scorporamento delle disposizioni del preesistente art. 20 della legge n.41/82

Tali articoli non comportano dotazioni finanziarie aggiuntive. Il fabbisogno finanziario è invariato ed assicurato già dalla legge n. 267/91 come indicato nel successivo articolo 23.

Articolo 21 *Valutazione dei risultati*

Reca una regola procedurale per la verifica dei risultati conseguiti con gli strumenti programmatori.
Nessun nuovo o maggiore onere finanziario.

Articolo 22 *Tutela dell'occupazione e sostenibilità sociale*

Tale articolo individua gli indirizzi generali per la predisposizione di studi di sostenibilità sociale di settore. Si tratta soprattutto di progetti per accertare l'applicabilità eventuale anche al settore della pesca e dell'acquacoltura di forme di tutela già previste in altri settori. In relazione a ciò, gli studi tenderanno anche ad effettuare previsioni di impatto sulla finanza pubblica indispensabili per considerare l'opportunità dell'applicazione, con eventuali strumenti normativi, delle risultanze degli studi stessi.

Nessun nuovo o maggiore onere finanziario perché le azioni previste rientrano nei precedenti artt. 5, 18, 19 e 20 alle cui note tecniche si rinvia.

Articolo 23 *Dotazioni finanziarie*

L'articolo in questione è stato riformulato secondo le indicazioni pervenute dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio.

Articolo 24 *Abrogazioni norme*

In tale articolo sono espressamente indicate le disposizioni abrogate con il decreto legislativo.